

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la lotta all'evasione è una dura « competizione » in cui tutti gli Stati si cimentano con alterni risultati;

secondo la Corte dei conti, nel 1998, l'allora governo di centro-sinistra spese ben 2.402 miliardi di vecchie lire per contrastare l'evasione;

il risultato penale di questa lotta fu l'introito di 2.498 miliardi;

a fronte dei 96 miliardi di lire di incasso positivo, bisogna calcolare le centinaia di miliardi spesi dai cittadini per difendersi dalle migliaia di giudizi sbagliati da parte dei funzionari dello Stato;

a questo bisogna aggiungere il lavoro, comunque, retribuito, le spese di gestione eccetera per tutte queste controversie, nelle quali i cittadini avevano ragione;

bisogna aggiungere il costo del personale per recuperare tali somme —:

se dalla documentazione in possesso del Ministero, risulti quale sia stato l'utile realizzato nella lotta all'evasione dal 1996 al 2001. (4-12115)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

### *Interrogazione a risposta orale:*

RUZZANTE. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa sulla notifica postale (legge 20 novembre 1982, n. 890) stabilisce che in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio

postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona;

già con diverse interpretazioni il Ministero della giustizia ha più volte ribadito che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di spedire per posta gli atti da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio anche su richiesta dell'amministrazione ed anche se questo costituisce un aggravio di spesa pubblica;

se la parte è lo Stato, l'ufficiale giudiziario (che deve fare l'interesse dello Stato) non può avere l'obbligo di spedire l'atto per posta anche quando ciò comporta una spesa superiore rispetto alla notifica fatta a mani, dovendo la distinzione tra notifica a mani e per posta essere legata, come in tutta Europa, non al luogo di residenza del destinatario, ma alla natura dell'atto;

il 15 luglio 2004 è stata firmata la convenzione tra il Ministero della giustizia e le Poste Italiane spa in merito alla gestione del servizio notificazioni a mezzo del servizio postale;

tale convenzione, che reca nel titolo « gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta », non riguarda la sola gestione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate delle notifiche a mezzo posta;

l'amministrazione della giustizia, si legge nella convenzione, ha avviato anche un programma di rinnovamento (anche tecnologico) teso a snellire e velocizzare il sistema delle notifiche degli atti giudiziari e, in particolare, si è prefissata l'obiettivo di ridurre, quanto più possibile, la durata dei tempi di definizione dei processi civile e penale;

sempre nella convenzione si precisa che nella celebrazione dei processi civili e penali una forte percentuale dei rinvii è causata dalla mancanza della prova documentale della regolare notifica degli atti eseguiti a mezzo del servizio postale per la mancata restituzione, all'ufficio giudiziario, della cartolina di ritorno;

se la notifica a mezzo posta è inaffidabile, non si comprendono le ragioni della stipula di una convenzione con le poste, essendo più conveniente (anche in termini di costi) incentivare la notifica a mani fatte agli ufficiali giudiziari, in quanto offre qualità e maggiore garanzia per chi riceve un atto giudiziario, come testimoniano le numerose sentenze della Cassazione sulla nullità delle notifiche per posta rispetto alla irregolarità delle notifiche fatte a mani;

non vi è dubbio circa la necessità di un programma di rinnovo, anche tecnologico, del servizio di notificazione ma, ad avviso dell'interrogante, questo dovrebbe riguardare gli uffici degli ufficiali giudiziari, alle prese con gravi carenze d'organico e con la mancanza di una informatizzazione adeguata, oltre che di mezzi e di strutture;

secondo l'interrogante la convenzione di cui sopra, ad una lettura più attenta, risulta sia confusa (non vi è nessun riferimento alla natura degli atti, ma solo all'udienza, facendo riferimento ad un termine di 30 giorni antecedenti l'udienza stessa), che inadeguata rispetto ad un vero programma di rinnovamento del sistema delle notifiche e denota una profonda superficialità nel disciplinare un settore tanto importante per la giustizia, quale quello delle notificazioni;

è prevedibile inoltre un sensibile aumento dei costi a carico dell'amministrazione della giustizia che, oltre a dover sostenere le spese per il servizio fornito dalle poste (comprese le relative provvigioni dovute per il pagamento differito a fine mese), si dovrà confrontare con un'organizzazione del lavoro, indicata negli articoli della convenzione, solo provvisoria che richiederà investimenti tecnologici (si veda articolo 9 convenzione);

oltretutto l'articolo 19 della convenzione prevede che l'amministrazione della giustizia, in caso di recesso per inefficienza del servizio fornito, si impegna a tenere indenne le poste per le spese sostenute e per il mancato guadagno —:

se il Governo, tenuto conto dell'importanza della notifica nel sistema processuale, non ritenga di dover rivedere la convenzione appena stipulata con Poste Italiane spa che, oltre ad aumentare i costi a carico dell'amministrazione della giustizia, non rappresenta uno strumento idoneo a risolvere i problemi legati alla notificazione degli atti giudiziari;

se il Ministro della giustizia sia in grado di indicare l'aumento dei costi legati alle notifiche giudiziarie dall'entrata in vigore della convenzione con Poste Italiane spa;

se il Ministro, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga più proficuo, per il settore delle notificazioni, investire in nuove assunzioni (per le quali sono già stati fatti da tempo i concorsi) e nella riorganizzazione degli uffici degli ufficiali giudiziari. (3-03998)

*Interrogazione a risposta scritta:*

ANNUNZIATA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 ha istituito in ogni circondario giudiziario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici giudiziari, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

le predette commissioni deliberano tra l'altro in materia di attribuzione degli spazi agli uffici giudiziari, sulla manutenzione, sull'illuminazione, sul riscaldamento, eccetera;

l'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ha introdotto nei luoghi di lavoro la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto, deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in occasione di tutte le decisioni organizzative che coin-

volgono la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha diritto di ricevere tutte le relative informazioni e documentazione necessaria, può formulare proposte in merito all'attività di prevenzione, può presenziare alle ispezioni degli organi di vigilanza e formulare proprie osservazioni;

la figura del Rappresentante dei lavoratori nasce dalla giusta e palese necessità di coinvolgere i lavoratori nelle decisioni connesse al problema sicurezza sui posti di lavoro;

i principi generali che hanno ispirato tale esigenza risalgono addirittura alla Carta costituzionale, in particolare all'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (fra i quali il diritto alla salute) anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e, quindi, in particolare nei luoghi di lavoro, ed ancora all'articolo 46 che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende « ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione » —:

se il ministro in indirizzo, alla luce delle considerazioni esposte, non ritenga ovviare con urgenza alla suddetta « dimenticanza », adottando iniziative volte a prevedere la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di manutenzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questa importante figura possa espletare il delicato ruolo espressamente previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (4-12108)

\* \* \*

### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta orale:*

ASCIERTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il settore del trasporto aereo italiano, non è ancora riuscito ad assorbire la crisi intervenuta a seguito degli eventi bellici ed

in particolare dei fatti terroristici dell'11 settembre. Le compagnie aeree nazionali non sono state sostenute da politiche di settore, salvo Alitalia che ha potuto utilizzare, in questi anni, la ricapitalizzazione attivata dallo Stato;

la ricapitalizzazione peraltro non è stata sufficiente a produrre i risultati sperati, nel mentre molte compagnie aeree nazionali, compresa quella di Bandiera, hanno attivato politiche di concorrenza — sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — con effetti devastanti per l'intero settore, scoraggiando o distruggendo l'attività di altre piccole compagnie aeree pur sempre nazionali;

la recente crisi di « Volare », per la dimensione della Compagnia coinvolta e per le modalità con le quali è esplosa, richiede una politica organica che — senza determinare dei « cartelli » — consenta quantomeno di evitare gli autolesionismi;

questa preoccupazione trae origine da notizie apparse sulla stampa (*Il Giornale* — 15 dicembre 2004), secondo le quali il Commissario straordinario Rinaldini si appresterebbe ad attivare delle linee, probabilmente a mezzo di Air Europe e con tre aerei messi a disposizione dalle società di leasing creditrici, le cui rotte sarebbero posizionate accanto ad altre già esistenti e realizzate sempre da compagnie aeree italiane. In particolare ci si riferisce a quelle che si diramerebbero dall'Aeroporto di Venezia. Detta « fracobollatura », evidentemente, nel mentre non consentirebbe esiti positivi per Volare/Air Europe, determinerebbe, secondo l'interrogante, effetti negativi per le compagnie aeree già posizionate e che operano senza alcuna sovvenzione pubblica;

sarebbe invece più ragionevole attivare rotte nelle quali si possano trarre vantaggi certi, senza danneggiare gli operatori nazionali, trasferendo la crisi da una compagnia all'altra, con effetto « domino » —:

quali iniziative intenda adottare per evitare che si presenti la situazione, secondo l'interrogante paradossale, per la